

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1076

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GIBELLI

Disposizioni in materia di autoveicoli e motoveicoli d’epoca
e di interesse storico e collezionistico

Presentata il 12 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — I veicoli storici rappresentano un patrimonio culturale e tecnologico che necessariamente va tutelato e conservato. La conservazione di un siffatto patrimonio è un sentimento comune presente in tutti i Paesi dell’Unione europea.

I possessori di questi veicoli possono considerarsi i conservatori di tale patrimonio storico ed è perciò indispensabile incentivare costoro affinché non lo disperdano.

La legge 21 novembre 2000, n. 342, all’articolo 63 prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tutti i veicoli storici, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Tuttavia tale legge è da ritenersi fortemente discriminatoria poiché ricono-

sce tale esenzione solo a favore dei proprietari di veicoli di interesse storico iscritti all’Automobil club storico italiano (ASI per gli autoveicoli) e alla Federazione motociclistica italiana (FMI).

Allo scopo di eliminare tale disparità con la proposta di legge in esame si prevede una delega al Governo per semplificare le procedure relative a tali veicoli. Si propone inoltre di estendere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico, indipendentemente dal fatto che i proprietari siano iscritti o meno ad associazioni private, o meglio alle uniche due associazioni: l’ASI per gli autoveicoli e la FMI per i motocicli. Pertanto non si prevede e non è richiesta l’iscrizione ad alcuna associazione riconosciuta.

Inoltre, poiché i veicoli storici proprio per la loro valenza non sono assimilabili ad alcun tipo di veicolo, la proposta di legge prevede che gli stessi siano classificati in una categoria a parte.

Infine, nella proposta di legge si prevede la facoltà per i comuni di individuare

apposite aree di sosta per questo tipo di veicoli e di consentirne la circolazione durante le cosiddette « domeniche ecologiche », poiché la loro bellezza suscita un fascino particolare che ben si inserisce nel contesto cittadino che, senza automobili, evoca tempi remoti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti, un decreto legislativo che preveda la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, reimmatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la loro classificazione in una apposita categoria, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione della documentazione originaria inerente i veicoli medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli di interesse storico e collezionistico non è richiesta l'iscrizione del proprietario ad alcuna associazione riconosciuta.

3. I comuni possono prevedere apposite aree di sosta per i veicoli di interesse storico e collezionistico nonché la circolazione degli stessi durante le iniziative denominate « domeniche ecologiche ».

€ 0,30



15PDL0006820